



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2010/0276(CNS)

21.3.2011

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi eccessivi
(COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

Relatore per parere: David Casa

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo inteso a rafforzare la governance economica nell'UE e nell'area dell'euro. Il pacchetto si compone di sei proposte: quattro riguardano questioni di bilancio, compresa una riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC), mentre due nuovi regolamenti sono volti a individuare e a trattare gli squilibri macroeconomici emergenti nell'UE e nell'area dell'euro.

La Commissione propone di migliorare il rispetto del PSC da parte degli Stati membri e di approfondire il coordinamento delle politiche di bilancio. Per quanto riguarda il cosiddetto "braccio preventivo" del PSC, il vigente regolamento n. 1466/97, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, è modificato allo scopo di garantire che gli Stati membri applichino, nei periodi di congiuntura favorevole, politiche di bilancio "prudenti" onde costituire le riserve necessarie per i periodi di congiuntura sfavorevole. Per quanto riguarda poi il cosiddetto "braccio correttivo", si propongono modifiche al regolamento n. 1467/97, concernente le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, al fine di assicurare che l'andamento del debito sia seguito più da vicino e abbia lo stesso peso dell'andamento del disavanzo.

È inoltre proposta una direttiva che introduce requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, allo scopo di promuovere la responsabilità in materia di bilancio stabilendo requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e assicurando che questi ultimi siano in linea con gli obblighi del trattato. Per sostenere i cambiamenti a livello del braccio preventivo e del braccio correttivo del PSC, la Commissione ha proposto altresì di rafforzare i meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle norme da parte degli Stati membri dell'area dell'euro.

Osservazioni

Il presente progetto di parere riguarda la proposta della Commissione di modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Le principali modifiche che il vostro relatore propone alla proposta della Commissione sono le seguenti.

- Le misure volte a garantire l'osservanza delle regole sulla sorveglianza di bilancio devono sempre tener conto degli obiettivi generali dell'UE, in particolare delle esigenze, di cui all'articolo 9 del TFUE, connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.
- Nel monitorare la conformità alle regole della disciplina di bilancio e nel prendere decisioni al riguardo, occorre tenere nella dovuta considerazione non solo le gravi recessioni economiche ma anche le recessioni sociali che possono avere ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione.
- La possibilità per gli Stati membri che pongono in atto riforme strutturali di allontanarsi dai rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine non dovrebbe essere legata a riforme del

sistema pensionistico volte a promuovere determinati modelli. Tale possibilità dovrebbe invece essere concessa agli Stati membri che procedono a riforme strutturali atte a contribuire alla conservazione o alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà.

- Le ammende comminate agli Stati membri che non osservano le raccomandazioni che li riguardano dovrebbero essere utilizzate a sostegno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia d'investimenti e di occupazione, e non distribuite solo fra gli Stati membri che non sono soggetti a procedure per disavanzi eccessivi, come propone la Commissione.

- Il rafforzamento della governance economica dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica della governance europea. A questo riguardo va potenziato il ruolo del Parlamento europeo in tutto il processo di sorveglianza. Inoltre, presupposti indispensabili per un quadro di sorveglianza credibile e trasparente sono anche la regolare consultazione delle parti sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, come stabilito dal trattato, implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Emendamento

(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, come stabilito dal trattato *sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*, implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: ***un elevato livello di occupazione e coesione sociale***, prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il TFUE prevede che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Le misure adottate nel quadro del presente regolamento devono essere pienamente coerenti con le disposizioni orizzontali del TFUE, ossia con gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del TFUE, con l'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di

(3) Il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di

posti di lavoro.

posti di lavoro, *e dovrebbe perciò favorire gli investimenti a lungo termine per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il quadro rafforzato di sorveglianza di bilancio deve nondimeno contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e occupazione e deve, durante una grave crisi economica o un serio aumento della disoccupazione, essere integrato da interventi volti a stimolare l'economia, a salvaguardare i posti di lavoro e crearne di nuovi, e a rafforzare la coesione sociale, nel rispetto delle priorità ed esigenze specifiche degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo col rafforzamento della legittimità democratica della governance europea, obiettivo che va conseguito mediante un coinvolgimento più stretto e tempestivo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali durante l'intero svolgimento delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, facendo pienamente uso degli strumenti offerti dal TFUE, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e gli orientamenti per le politiche in materia di

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione **gravi recessioni economiche di natura generale**.

Emendamento

(12) Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione **una grave recessione economica o un serio aumento della disoccupazione**.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 1467/97 Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del *trattato*, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.

Emendamento

1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del *TFUE*, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica **o da un serio aumento della disoccupazione**.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 1467/97 Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato, se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto negli ultimi tre anni ad un ritmo di un ventesimo all'anno. Per una durata di tre anni a partire dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] si tiene conto della natura retrospettiva dell'indicatore, al momento della sua applicazione.

Emendamento

1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato, se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto negli ultimi tre anni ad un ritmo **medio** di un ventesimo all'anno, **quale parametro di riferimento, a seguito di una valutazione effettuata per un periodo di tre anni**. Per una durata di tre anni a partire dal....* si tiene conto della natura retrospettiva dell'indicatore al momento della sua applicazione.

* *GU, inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del *trattato* la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione riflette adeguatamente l'evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'inflazione e gli squilibri macroeconomici eccessivi) e l'evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, gli investimenti

Emendamento

3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del *TFUE* la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione riflette adeguatamente l'evoluzione della posizione **sociale e** economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, **il tasso di povertà, le disparità di reddito, i tassi di disoccupazione**, l'inflazione e gli squilibri macroeconomici eccessivi) e l'evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento

pubblici, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita *comune per l'Unione* e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'osservanza della direttiva [...] del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). La relazione prende inoltre in esame, in quanto pertinenti, gli sviluppi nella posizione del debito a medio termine (in particolare, tiene adeguatamente conto dei fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, le operazioni stock-flussi, le riserve accantonate e gli altri attivi pubblici; le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario; le passività sia esplicite che implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, inclusa la stabilità finanziaria.

del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, gli investimenti pubblici, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita *e occupazione dell'Unione* e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'osservanza della direttiva [...] del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). La relazione prende inoltre in esame, in quanto pertinenti, gli sviluppi nella posizione del debito a medio termine (in particolare, tiene adeguatamente conto dei fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, le operazioni stock-flussi, le riserve accantonate e gli altri attivi pubblici; le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario; le passività sia esplicite che implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, inclusa la stabilità finanziaria."

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 2 – paragrafo 5

(d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio tengono nella debita considerazione l'attuazione di importanti riforme strutturali dei sistemi pensionistici o di sicurezza sociale che contribuiscano agli obiettivi di crescita sostenibile o alle riforme attuate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio emanate ai sensi dell'articolo 121 del TFUE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera e

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo o violazione delle condizioni del criterio del debito a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del *trattato* rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni ***che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione***, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo e del debito nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche ***il costo della riforma per il pilastro pubblico***. Nei casi in cui il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, il costo della riforma è preso in considerazione solo se il

Emendamento

7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo o violazione delle condizioni del criterio del debito a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del *TFUE* rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo e del debito nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche ***i costi di queste riforme***. Nei casi in cui il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, il costo ***totale*** della riforma è preso in considerazione solo se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento. A tal fine, a partire dall'entrata in vigore della riforma, viene tenuto conto

disavanzo resta vicino al valore di riferimento. A tal fine, **per un periodo di cinque anni** a partire dall'entrata in vigore della riforma, viene tenuto conto su base lineare decrescente del costo netto che essa comporta e che si riflette nell'evoluzione del disavanzo e del debito. Inoltre, a prescindere dalla data di entrata in vigore della riforma, i costi netti che comporta e che si riflettono nell'evoluzione del debito vengono presi in considerazione **per un periodo transitorio di cinque anni** a partire da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], sulla stessa base lineare decrescente. Il costo netto così calcolato è altresì preso in conto dal Consiglio per decidere a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del *trattato* in merito all'abrogazione di alcune o di tutte le decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e paragrafo 11, del *trattato*, se il disavanzo è diminuito in modo sostanziale e continuo e ha raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento e, in caso di inosservanza del criterio del debito, quest'ultimo è stato ricondotto a un andamento discendente. Inoltre, pari considerazione viene data alla riduzione del costo netto sopracitato risultante dalla parziale o totale inversione delle riforme pensionistiche di cui sopra.

su base lineare decrescente del costo netto che essa comporta e che si riflette nell'evoluzione del disavanzo e del debito. Inoltre, a prescindere dalla data di entrata in vigore della riforma, i costi netti che comporta e che si riflettono nell'evoluzione del debito vengono presi in considerazione a partire da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], sulla stessa base lineare decrescente. Il costo netto così calcolato è altresì preso in conto dal Consiglio per decidere a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del *TFUE* in merito all'abrogazione di alcune o di tutte le decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e paragrafo 11, del *TFUE*, se il disavanzo è diminuito in modo sostanziale e continuo e ha raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento e, in caso di inosservanza del criterio del debito, quest'ultimo è stato ricondotto a un andamento discendente. Inoltre, pari considerazione viene data alla riduzione del costo netto sopracitato risultante dalla parziale o totale inversione delle riforme pensionistiche di cui sopra.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, del *trattato* dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito

Emendamento

4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, del *TFUE e previa consultazione del Parlamento europeo* dispone un termine massimo di sei mesi

effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.

entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio, ***tenendo pienamente conto dell'articolo 9 del TFUE, in particolare per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale, e degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e occupazione***, chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera e

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del *trattato* e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma

Emendamento

5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del *TFUE* e si verificano eventi economici ***o sociali*** sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento***

dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista, di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del *trattato*, in caso di una grave recessione economica **di natura generale**.

europo, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici **o sociali** sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione **e previa consultazione del Parlamento europeo**, di adottare una raccomandazione rivista, di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del *TFUE* trattato, in caso di una grave recessione economica **o di un serio aumento della disoccupazione**.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del *trattato*, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 126, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di

Emendamento

1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del *TFUE*, è adottata, **previa consultazione del Parlamento europeo**, entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo

riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi.

minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del *trattato* e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del *trattato*, in caso di una grave recessione economica **di natura generale**.

Emendamento

2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del *TFUE* e si verificano eventi economici **o sociali** sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione **e previa consultazione del Parlamento europeo**, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del *TFUE*. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici **o sociali** sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione **e previa consultazione del Parlamento europeo**, di adottare una raccomandazione rivista, di cui all'articolo

126, paragrafo 9, del *TFUE*, in caso di una grave recessione economica **o di un serio aumento della disoccupazione**.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del *trattato*, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9.

Emendamento

2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del *TFUE*, il Consiglio, ***previa consultazione del Parlamento europeo***, irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, ***del TFUE, tenendo pienamente conto dell'articolo 9 di questo trattato, in particolare per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale, e degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e occupazione***. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9, *del TFUE*.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 7

Testo della Commissione

7. All'articolo 7, il riferimento all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del

Emendamento

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

regolamento (CE) n. 479/2009.

"7. Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, del TFUE, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, tenendo pienamente conto dell'articolo 9 di questo trattato, in particolare per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale, e degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e occupazione, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente".

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1467/97

Articolo 8

Testo della Commissione

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del *trattato*, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo

Emendamento

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del *TFUE*, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene, ***previa consultazione del Parlamento europeo***, entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora

126, paragrafo 12, del *trattato*, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del *TFUE*, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. ***La Commissione e il Consiglio comunicano al Parlamento europeo le loro conclusioni ai sensi del paragrafo 1.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1467/97
Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del *trattato* e sono ***distribuite tra gli Stati membri partecipanti per i quali non è stato rilevato un disavanzo eccessivo, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, del trattato e che non sono oggetto di una procedura per squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. [.../...], in proporzione della quota da essi detenuta nel reddito nazionale lordo (RNL) totale degli Stati membri ammissibili.***

Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del *TFUE* e sono ***utilizzate mediante un meccanismo di stabilità finanziaria dell'Unione, per contribuire al conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di investimenti e occupazione.***

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 concernente l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi	
Riferimenti	COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)	
Commissione competente per il merito	ECON	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 13.12.2010	
Relatore per parere Nomina	David Casa 21.10.2010	
Esame in commissione	1.12.2010	25.1.2011
Approvazione	16.3.2011	
Esito della votazione finale	+: 39	-: 4
	0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Thomas Händel, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, Fiona Hall	